



12060/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Enrico SCODITTI - Presidente -
- Dott. Emilio IANNELLO - Consigliere -
- Dott. Marco DELL'UTRI - Consigliere -
- Dott. Antonella PELLECCIA - Consigliere -
- Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIRCOLAZIONE STRADALE Danno morale - Decesso in corso di causa del danneggiato - Criteri di liquidazione
--

Ud. 19/01/2022 - CC

(RM 12060

R.G.N. 13767/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13767-2020 proposto da:

ANNA MARIA, MAURIZIO, CIAMPA
 SALVATORE, LUCIANO, ALESSANDRO,
 PIERFRANCESCO, tutti in qualità di eredi di
 FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
 MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell'Avvocato PIO CENTRO,
 rappresentati e difesi dall'Avvocato VALERIO RICCIARDI;

- ricorrenti -

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore *pro tempore*,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE
 ASOLONE 8, presso lo studio degli Avvocati MILENA LIUZZI e
 FABIOLA LIUZZI, che la rappresentano e difendono;

- controricorrente -

597
22

contro

TOSCHI ALESSANDRA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato STEFANO PASTORELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 628/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Ritenuto in fatto

- che Anna Maria _____ o, nonché, Maurizio, Salvatore, Luciano, Pierfrancesco e Alessandro _____ l'una come gli altri quali eredi di Francesco _____ ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 628/19, del 7 ottobre 2019, della Corte di Appello di Perugia (come "corretta" con ordinanza del 5 dicembre 2019), che – nel pronunciarsi quale giudice del rinvio, all'esito della decisione resa da questa Corte con sentenza rescindente n. 24075/17, del 18 ottobre 2017, che ebbe a cassare la sentenza n. 418/13, del 2 ottobre 2013, della stessa Corte umbra – ha accolto solo parzialmente l'appello da essi esperito contro la sentenza n. 197/10, del 21 marzo 2010, del Tribunale di Terni, provvedendo come di seguito meglio indicato;

- che, in particolare, il giudice del rinvio ha condannato, in solido, Alessandra Toschi (in qualità di erede di Carlo Emilio Simonetto) e la società Italiana Assicurazioni S.p.a. a risarcire agli odierni ricorrenti il



danno morale patito da Francesco _____ in conseguenza del sinistro stradale occorsogli il 2 gennaio 2004 sull'autostrada A11, nei pressi del Comune di Pistoia, allorché il furgone da lui condotto – e sul quale viaggiava come trasportato anche il figlio Pierfrancesco – entrò in collisione con un'autovettura di proprietà e guidata dal Simonetto, assicurata per la "RCA" con Italiana Assicurazioni, liquidando in € 33.073,77 tale pregiudizio, in applicazione delle c.d. "tabelle" in uso presso il Tribunale di Roma;

- che, inoltre, il giudice del rinvio ha provveduto a liquidare le spese di tutti gradi di giudizio, all'esito di correzione di errore materiale (con cui precisava che le somme da riconoscersi agli odierni ricorrenti dovessero intendersi liquidate nella loro interezza e non già al 50%), in € 6.500,00 per il primo grado di giudizio, in € 4.750,00 per quello di appello, in € 3.282,50 per giudizio di cassazione e, infine, in € 4.135,00 per quello di rinvio;

- che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono che il _____ ebbe ad adire il Tribunale ternano, convenendo in giudizio la Toschi e la società Italiana Assicurazioni, agendo in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sull'allora figlio minore Pierfrancesco, per chiedere il ristoro dei danni subiti da entrambi in conseguenza delle gravi lesioni riportate all'esito del sinistro stradale sopra meglio descritto;

- che nella resistenza di entrambe le convenute, all'esito del giudizio di primo grado, l'adito giudicante riteneva esaustive di ogni danno patito dalle due vittime del sinistro quanto già corrisposto da Italiana Assicurazioni, ovvero, rispettivamente, gli importi di € 40.000,00 per Francesco _____ (per quanto qui ancora di interesse) e di € 5.000,00 per il figlio Pierfrancesco, condannando, peraltro, l'attore all'integrale pagamento delle spese di lite;



- che, in particolare, la somma liquidata a titolo di danno biologico e di danno morale in favore di Francesco _____ – deceduto in corso di causa (senza, però, che la sua morte fosse stata dichiarata, per evitare il prodursi dell'effetto interruttivo del giudizio) – veniva determinata assumendo come riferimento la sua sopravvivenza “effettiva” dopo il sinistro, e non già l'aspettativa di vita del medesimo;

- che per tale ragione – oltre che per censurare la decisione sulle spese di lite – gli attuali ricorrenti esperivano gravame, rigettato dal giudice di appello, con decisione, però, cassata da questa Corte con la pronuncia rescindente di cui sopra;

- che la medesima Corte umbra, quale giudice del rinvio, innanzi al quale il giudizio veniva riassunto (nella resistenza, questa volta, della sola società assicuratrice, essendo la Toschi rimasta contumace), provvedeva nei termini sopra meglio illustrati;

- che avverso la sentenza della Corte perugina ricorrono per cassazione la D'Esposito e i Ciampa, sulla base – come detto – di tre motivi;

- che il primo motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione dell'art. 2059 cod. civ., lamentando l'avvenuta liquidazione del danno non patrimoniale c.d. “morale” in dispregio del carattere “istantaneo del medesimo”, ovvero avendo come riferimento l'effettiva sopravvivenza del Ciampa a seguito del sinistro, e non la sua aspettativa di vita;

- che il secondo motivo denuncia – sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione dell'art. 1226 cod. civ., in ragione dell'avvenuta liquidazione del danno morale in base alle c.d. “tabelle” del Tribunale di Roma in luogo di quelle del Tribunale di Milano;



- che, infine, il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e delle allegate tabelle determinative dei parametri forensi, censurando la sentenza impugnata in quanto essa, a prescindere dalla ritualità della “correzione” operata (che si assume, invero, aver costituito un inammissibile intervento “interpretativo” di quanto, in precedenza, statuito sulle spese di lite), ha liquidato i compensi dei vari giudizi in maniera chiaramente inferiore non solo ai medi tariffari, ma spesso finanche ai minimi;

- che ha inizialmente resistito all’impugnazione, con controricorso, la sola Italiana Assicurazioni, chiedendone la reiezione;

- che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, inizialmente per il 20 aprile 2021;

- che entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni;

- che questa Corte – con ordinanza interlocutoria del 9 novembre 2021, n. 32742 – ha rilevato che la notifica del ricorso, ad Alessandra Toschi, è stata effettuata mediante il servizio postale, con raccomandata A.R. n. 78774688960-6 spedita dall’ufficio postale di Sorrento in data 27 maggio 2020, senza che, però, risultasse esservi, agli atti del presente giudizio, l’avviso di ricevimento;

- che, pertanto, essa ha disposto rinvio del giudizio a nuovo ruolo, assegnando ai ricorrenti termine di sessanta giorni, dalla comunicazione dell’ordinanza suddetta, per fornire prova dell’avvenuta notifica del ricorso ad Alessandra Toschi, ovvero per provvedere alla rinnovata notifica del ricorso stesso;



- che avendo la parte ricorrente provveduto in tal senso, veniva fissata nuova adunanza camerale per il giorno 19 gennaio 2022;

- che la Toschi resisteva – con controricorso – alla proposta impugnazione, non senza previamente eccepire la nullità della rinnovata notificazione, perché effettuata su ordine di questa Corte e non in base a ripresa del procedimento notificatorio.

Considerato in diritto

- che, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla controricorrente Toschi;

- che essendosi il rapporto processuale, innanzi a questa Corte, validamente instaurato, “*ab origine*”, tra gli eredi di Francesco _____ e la società Italiana Assicurazioni S.p.a., la decisione interlocutoria assunta, quanto alla rinnovazione della notificazione del ricorso verso Alessandra Toschi, altro non era se non un ordine integrazione del contraddittorio;

- che detto provvedimento risultava imposto dalla circostanza che tutti i soggetti del presente giudizio sono uniti da litisconsorzio necessario (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 11 giugno 2010, n. 14124, Rv. 613660-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 15 aprile 2011, n. 8727, Rv. 617749-01, Cass. Sez. Lav., sent. 13 ottobre 2015, n. 20501, Rv. 637378-01), essendo la Toschi erede del proprietario del veicolo già assicurato, per la “RCA”, da Italiana Assicurazioni, soggetti, ambedue, nei confronti dei quali il _____ – e, dopo la sua morte, i di lui eredi – hanno proposto l'azione risarcitoria;

- che ciò ha determinato, infatti, la ricorrenza della situazione disciplinata dall'art. 102 cod. proc. civ., in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali (cfr.,



con riferimento alla disciplina dell'azione diretta di cui all'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2003, n. 18724, Rv. 568725-01, nonché, con riferimento a quella di cui all'art. 144 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 2020, n. 7755, Rv. 657502-01);

- che, tanto premesso, il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati;

- che il primo motivo è fondato;

- che, quantunque il principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente di questa Corte. 24075/2017 fosse nel senso che il giudice di merito, in sede di rinvio, dovesse valutare, ai fini della personalizzazione del danno morale, intensità e durata della sofferenza psichica, non può dubitarsi del fatto che la durata andasse accertata alla stregua della giurisprudenza di questa stessa Corte;

- che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio secondo cui “il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento stesso in cui questo l'evento dannoso si realizza”, e ciò “pur dovendosi tener conto della natura istantanea o permanente dell'illecito o della sua reiterazione”, sicché “la liquidazione del danno deve far riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non vi incidono fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso” (Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2001, n. 10980, Rv. 548928-01);

che non sono, invece, conferenti i precedenti citati dalla controricorrente, tutti relativi al danno cd. “biologico” (per il quale, nell'ipotesi di decesso del danneggiato in corso di causa, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto “*iure successionis*” va, invece, parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato; cfr.,



da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 dicembre 2021, n. 41933, Rv. 663500-01);

- che, difatti, rispetto al danno alla salute, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia”, non essendo in esso “conglobabile”, visto che il secondo “si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre 2020, n. 25164, non massimata), ovvero proprio quelle vicende che sono destinate, per definizione, a proiettarsi nel futuro, non potendo pertanto prescindere dall’effettiva permanenza in vita del soggetto danneggiato;

- che il danno morale – la cui “diversa (e non più discutibile) ontologia” rispetto al danno alla salute (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 25164 del 2020, *cit.*) né fa un pregiudizio che investe la “integrità morale”, quale “massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 Cost. in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona”, ratificato dall’Italia con la legge 2 agosto 2008, n. 190 (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 23 gennaio 2014, n. 1361, non massimata sul punto) – deve liquidarsi, per contro, secondo “un attendibile criterio logico-presuntivo” che si fonda sulla “corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva”, giacché “tanto più grave” risulterà la “lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 25164 del 2020, *cit.*);



- che, pertanto, il riferimento alla “durata” della sofferenza – contenuto nella pronuncia rescindente di questa Corte, alla quale ha fatto seguito quella rescissoria adottata dal giudice del rinvio (ed oggetto della presente impugnazione) – non doveva intendersi come correlata alla permanenza in vita del danneggiato, ma quale parametro dell’intensità, e cioè dei termini nei quali la sofferenza è rimasta permanente nel tempo o ha subito evoluzioni, essendosi, per vero, escluso, da parte di questa Corte, non solo “che il valore della integrità morale possa stimarsi in una mera quota minore del danno alla salute”, ma anche “di potersi fare ricorso a meccanismi semplificativi di tipo automatico” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1361 del 2014, *cit.*);

- che il primo motivo, pertanto, va accolto e la sentenza cassata in relazione;

- che il secondo motivo – che pure pone una questione, in astratto, meritevole di considerazione, giacché se è vero che le cd. “tabelle milanesi” non costituiscono una normativa di diritto (Cass. Sez. 3, ord. 22 gennaio 2019, n. 1553, Rv. 652512-01), resta nondimeno inteso che esse hanno “efficacia paranormativa, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 6 maggio 2020, n. 8532, Rv. 657813-01), sicché “in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l’omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che,



alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 6 maggio 2020, n. 8508, Rv. 657808-01) – è, però, inammissibile;

- che tale esito deriva dalla constatazione che il motivo è proposto in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., visto che la parte ricorrente non ha specificatamente indicato di avere invocato, in sede di merito, l’applicazione delle tabelle milanesi (Cass. Sez. 3, sent. 21 novembre 2017, n. 27562, Rv. 646644-02; Cass. Sez. 1, sent. 7 settembre 2016, n. 17678, Rv. 641368-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 2016, n. 12397, Rv. 640331-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 2016, n. 3015, Rv. 638695-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 novembre 2014, n. 24205, 633430-01; Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2014, n. 23778; Rv. 633403-01);

- che il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo, trovando applicazione il principio secondo cui la cassazione della sentenza travolge la pronuncia sulle spese, “perché in tal senso espressamente disposto dall’art. 336, comma 1, cod. proc. civ., sicché il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite” (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01);

- che, in conclusione, accolto il primo motivo, la sentenza va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia perché decida nel merito, in applicazione del seguente principio di diritto:

“la liquidazione del danno morale, quale sofferenza interiore patita dalla vittima dell’illecito, deve effettuarsi con riferimento al momento dell’evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, mentre non incidono su di essa fatti ed avvenimenti successivi, quale la morte del soggetto leso”.



PQM

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassando in relazione la sentenza impugnata e, per l'effetto, rinvia alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese di lite, anche del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2022.

Il Presidente
Enrico SCODITTI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



13 APR 2022

IL CANCELLIERE ESPERTO
Margherita Occipinti